



# AREA PERSONE E ORGANIZZAZIONE

Da un secolo, oltre.

#### La Rettrice

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica";

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica";

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con decreto rettorale 30 novembre 2018 n. 1680;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'articolo 6 "Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo" ed in particolare i commi 7, 8 e 14;

VISTO il DPR 15 dicembre 2011, n. 232 "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

VISTO il Decreto Rettorale 11 gennaio 2021, n. 16 di emanazione del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Firenze ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e del D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232;

PRESO ATTO della necessità di definire una disciplina specifica in merito alle aspettative di cui all'art. 7, commi 1 e 2, legge 240/2010; di cui all'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; agli incarichi conferiti ai sensi dell'art.168 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18; ai congedi per motivi di studio e di ricerca di cui all'art. 17, comma 1, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, di cui all'art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e di cui all'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349 e, più ampiamente, per i periodi di aspettativa, congedo o fuori ruolo per i quali la normativa prevede la maturazione dell'anzianità di servizio;

ATTESA la necessità di specificare in tema di attività di ricerca il riferimento della valutazione al biennio o triennio solare precedente alla data di maturazione dell'anzianità utile, in linea anche con il criterio di inserimento su nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE;

ATTESA la necessità di semplificare il requisito relativo alla ricerca, in conformità con quanto previsto per le pubblicazioni dal Regolamento di Ateneo sulla valutazione ex art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 e dalla delibera ANVUR 132/2016, eliminando il riferimento alle pubblicazioni a carattere scientifico riconosciute come valide ai fini delle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale;

ATTESA la necessità di inserire una previsione specifica per la quale, in caso di assenze per malattia e per congedo obbligatorio di cui al D.Lgs. 151/2001, per un periodo complessivo pari o superiore a sei mesi, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e istituzionale è ridotto a quello di effettivo servizio;

PRESO ATTO del parere reso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 10 dicembre 2024;

PRESO ATTO del parere reso dalla Commissione Affari Generali nella seduta del 12 dicembre 2024;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 17 dicembre 2024;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23 dicembre 2024, ha approvato il testo proposto,

## DECRETA

l'approvazione delle modifiche, per le motivazioni espresse in premessa, al "Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Firenze ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e del DPR 15 dicembre 2011, n. 232" di cui al Decreto Rettorale 11 gennaio 2021, n. 16, nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante

La Rettrice Prof.ssa Alessandra Petrucci

P.IVA | Cod. Fis. 01279680480



Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Firenze ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e del DPR 15 dicembre 2011, n.232.

#### Articolo 1

## Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la procedura per l'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e ricercatori di ruolo, di seguito denominati professori e ricercatori, dell'Università degli Studi di Firenze, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 14, della legge 240/2010, e dal D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 e dalla normativa vigente in materia.

#### Articolo 2

## Procedura di valutazione

- 1. Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 14 della legge 240/2010, ai fini dell'attribuzione della classe di stipendio, i professori e i ricercatori sono tenuti a presentare apposita richiesta unitamente ad una relazione sul complesso dell'attività didattica e di ricerca, oltre che di altre attività istituzionali svolte, attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 5.
- 2. La procedura di valutazione si svolge con cadenza semestrale e riguarda, nei casi previsti dalla normativa vigente, il biennio, o il triennio, precedente alla data del conseguimento dell'anzianità utile. Le annualità di riferimento decorrono dal 1° settembre al 31 agosto successivo, per le attività didattiche e per le altre attività istituzionali svolte; per le attività di ricerca si fa riferimento al biennio, o triennio, solare precedente alla data di maturazione dell'anzianità utile.
- 3. I soggetti interessati alla valutazione sono i professori e i ricercatori che abbiano maturato l'anzianità utile per la richiesta di attribuzione della classe stipendiale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- 4. Nella maturazione dell'anzianità di cui al comma 3 non sono computati i periodi di aspettativa senza assegni che danno luogo ad una temporanea interruzione della carriera.
- 5. La procedura di valutazione è avviata con decreto del Rettore contenente l'elenco degli interessati. Il decreto è pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo secondo la seguente cadenza temporale:
- entro il 31 marzo, per coloro che hanno maturato il requisito entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- entro il 30 settembre, per coloro che hanno maturato il requisito entro il 30 giugno dell'anno in corso.

## Articolo 3

# Modalità di presentazione della richiesta

1. I soggetti che hanno titolo a partecipare alla procedura di valutazione devono presentare



la richiesta e la relazione secondo lo schema allegato al decreto del Rettore di cui al comma 5 del precedente articolo e nei termini ivi indicati.

- 2. La richiesta e la relazione devono essere inviate al Rettore ed al Direttore del Dipartimento esclusivamente con le modalità indicate dal suddetto decreto.
- 3. Gli aventi diritto all'attribuzione della classe stipendiale che non presentano la relativa richiesta e/o non la presentano nei termini e con le modalità previste dal decreto rettorale di indizione della procedura, fermo restando, ai fini della valutazione, il periodo utile alla maturazione del diritto, hanno la facoltà di presentare nuovamente domanda nella successiva procedura. In caso di mancata presentazione della domanda e/o di mancata presentazione della stessa nei termini e con le modalità previste dal decreto rettorale di indizione della procedura, la richiesta di attribuzione della classe può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico dalla data di maturazione del diritto. In tal caso il periodo utile ai fini della valutazione è quello che precede la data della nuova richiesta e la decorrenza della classe è differita di un anno.

#### Articolo 4

#### Commissione di valutazione

- 1. La Commissione di valutazione, composta da tre membri scelti tra i professori ordinari e associati e i ricercatori a tempo indeterminato, di cui almeno un ordinario, non compresi nell'elenco degli aventi diritto nel periodo del mandato, è designata dal Senato Accademico su proposta del Rettore e resta in carica per un anno, non rinnovabile, decorrente dalla data del decreto di nomina.
- 2. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso.
- 3. La Commissione conclude i propri lavori entro 90 giorni dalla data di scadenza indicata nel decreto del Rettore di indizione di ciascuna procedura di valutazione. I lavori della commissione possono essere prorogati fino ad un massimo di 30 giorni solo per comprovati e giustificati motivi.
- 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione.

## Articolo 5

#### Requisiti per la valutazione

- 1. Per la valutazione positiva ai fini dell'attribuzione della classe stipendiale, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
- a) assolvimento dei compiti didattici affidati nel periodo di riferimento della valutazione, in relazione allo stato giuridico, come nel seguito indicato:
- a.1. per i professori: attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti per non meno di 250 ore annue per i professori a tempo definito e 350 per i professori a tempo pieno di cui almeno 60 ore di didattica frontale per i professori a tempo definito, oltre che per coloro che rivestano incarichi di Rettore, Prorettore, Delegato del Rettore, Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola, membro di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, Presidente di corso di studio, e almeno 96 ore per i professori a tempo nieno.

L'equiparazione al personale a tempo definito può essere riconosciuta ai delegati del Rettore in ragione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dei compiti relativi alla delega conferita. I professori che hanno optato per il regime previsto dalla legge 230/2005 riservano annualmente non meno di 120 ore se a tempo pieno, 80 se a tempo definito, ad attività di



didattica frontale.

- a.2. per i Ricercatori: aver svolto attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento in conformità ai compiti didattici assegnati dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito della programmazione didattica;
- b) aver partecipato ad almeno il 50% dei Consigli di Dipartimento, fatte salve le assenze documentate dovute a congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente o assenze giustificate dalla necessità di assolvere ad altri impegni istituzionali, come risultante dai verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli Dipartimenti, oppure aver ricoperto incarichi gestionali, oppure aver svolto attività istituzionali per delega conferita dal Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del Corso di Studio;
- c) pubblicazione di almeno due lavori nel triennio precedente. Sono considerate pubblicazioni utili quelle corredate dal codice ISSN del periodico e del codice ISBN della monografia. Tale elenco deve e risultare nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE. È sufficiente una sola pubblicazione per i professori che hanno svolto almeno 120 ore annue di attività didattica e per i ricercatori che hanno svolto almeno 60 ore annue di attività didattica frontale. Nel caso di valutazione biennale è richiesta la pubblicazione di almeno un lavoro nel biennio precedente.
- d) assenza di procedimenti disciplinari che si siano conclusi, nel periodo oggetto di valutazione, con una sanzione superiore alla censura.
- 2. Ferme restando le specifiche ipotesi disciplinate nei successivi commi del presente articolo, nel caso di aspettativa, anche ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di congedo, di fuori ruolo per i quali è comunque prevista la maturazione dell'anzianità di servizio, limitatamente a tali periodi, la relazione allegata alla domanda riguarda esclusivamente l'attività di ricerca.
- 3. I periodi di aspettativa obbligatoria di cui all'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nonché gli specifici incarichi in qualità di esperto presso l'Amministrazione affari esteri previsti nell'art. 168 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 sono considerati periodi di effettivo servizio. Limitatamente a tali periodi, la relazione allegata alla domanda dà atto dell'effettivo svolgimento dell'incarico assunto.
- 4. I periodi di aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca di cui all'art. 12 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sono considerati periodi di effettivo servizio. La relazione allegata alla domanda riguarda esclusivamente l'attività di ricerca.
- 5. I periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca di cui all'art. 17, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, di cui all'art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e di cui all'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, sono considerati periodi di effettivo servizio. Limitatamente a tali periodi, la relazione allegata alla domanda riguarda esclusivamente l'attività di ricerca.
- 6. Per le ipotesi di aspettativa, congedo o fuori ruolo disciplinate dai commi da 2 a 5 del presente articolo, per un periodo complessivo pari o superiore a sei mesi, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e istituzionale è ridotto a quello di effettivo servizio. In merito all'attività didattica, la valutazione è effettuata dal Direttore del Dipartimento in relazione al carico didattico complessivo, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1 lett.a) del presente articolo. Per i periodi di aspettativa di cui al comma 3 del presente articolo, non è richiesto l'assolvimento del requisito relativo alle pubblicazioni di cui al comma 1 lett. c).



- 7. In caso di assenze per malattia, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e istituzionale è ridotto a quello di effettivo servizio.
- 8. In caso di assenza per malattia per un periodo complessivo pari o superiore a sei mesi, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e istituzionale è ridotto a quello di effettivo servizio. Con riferimento all'attività didattica, la valutazione è effettuata dal Direttore del Dipartimento in relazione al carico didattico complessivo, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1 lett. a) del presente articolo. Non è richiesto l'assolvimento del requisito relativo alle pubblicazioni, di cui al precedente comma 1 lett. c).
- 9. In caso di congedo obbligatorio di cui al capo III (congedo di maternità) e all'art. 28 (congedo di paternità alternativo) del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni ed integrazioni, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e istituzionale è ridotto a quello di effettivo servizio.

# Articolo 6 Attività della Commissione, approvazione atti e decorrenza dell'attribuzione della classe stipendiale

- 1. La Commissione, controllata la completezza delle istanze presentate nei termini dagli aventi diritto, prende atto della verifica effettuata dal Direttore del Dipartimento di afferenza relativa a ciascun candidato in merito al possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente.
- 2. Le attestazioni dei Direttori di Dipartimento di cui al comma precedente devono essere trasmesse al Rettore entro i 30 giorni successivi alla scadenza del decreto del Rettore di indizione di ciascuna procedura di valutazione.
- 3. La Commissione procede d'ufficio per ciascun istante, alla verifica dell'assenza di procedimenti disciplinari che si siano conclusi, nel periodo oggetto di valutazione, con una sanzione superiore alla censura.
- 4. La Commissione assegna quindi un giudizio positivo o negativo a ciascuno dei candidati.
- 5. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Rettore che è pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo, unitamente all'elenco di coloro che hanno conseguito un giudizio positivo.
- 6. Gli effetti giuridici dell'attribuzione della classe decorrono dalla data di maturazione del diritto all'attribuzione della classe stipendiale. Gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del diritto stesso.
- 7. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto può essere presentato reclamo ai sensi dell'art. 49 dello Statuto di Ateneo. Sul reclamo decide il Rettore nei 60 giorni successivi.
- 8. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente è versata al fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato.
- 9. In caso di valutazione negativa la richiesta di attribuzione della classe può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 14, della legge 240/2010. In tal caso il periodo utile ai fini della valutazione è quello che precede la data della nuova richiesta e la decorrenza della classe è differita di un anno.



#### Articolo 7

#### Norma transitoria

- 1. Limitatamente ai primi due anni successivi all'emanazione del presente regolamento, la verifica dello svolgimento dell'attività didattica deve risultare dai registri regolarmente compilati e validati on line, o in alternativa, esclusivamente fino all' anno accademico 2016/17, dai registri cartacei compilati da ciascun professore e ricercatore, depositati presso la sede di afferenza, tenuto conto che il requisito minimo per l'attività didattica frontale dei professori è di 80 ore per il tempo pieno e di 60 ore per il tempo definito, ad eccezione dei professori che hanno optato per il regime previsto dalla legge 230/2005 per i quali è fermo l'obbligo di riservare annualmente non meno di 120 ore se a tempo pieno, 80 se a tempo definito, ad attività di didattica frontale.
- 2. Limitatamente ai primi due anni successivi all'emanazione del presente regolamento, in relazione all'accertamento delle presenze nei Consigli di Dipartimento, sono sufficienti nove presenze nel triennio oppure sei sedute nel caso di valutazione biennale, oppure, in subordine, si scomputano anche le assenze dovute a motivi diversi rispetto agli impegni istituzionali, purché giustificate.
- 3. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dal 2020, ai sensi della legge 205/2017, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto.

# Articolo 8

#### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Università ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione